



COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

Al capogruppo consiliare

FIORI Pietro

p.c.

Al Sindaco

Ai Capigruppo consiliari

BOSIO Mauro

FIORI Ilaria

LISE' Leone

MALLAI Andrea

TOMASETTI Chiara

Castelleone, 8 Ottobre 2011

Oggetto: Incompatibilità a ricoprire cariche amministrative in sede comunale: parere

Con riferimento alla seduta del consiglio comunale in data 23 Settembre in cui viene richiesto al Segretario Comunale un parere di presunta incompatibilità o altre fattispecie giuridicamente rilevanti, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi individuabili nella realizzazione di un impianto fotovoltaico su edificio di proprietà comunale dalla Società Dosso Energia Spa e la realizzazione di un chiosco negli "Orti di Santa Chiara", riguardanti il consigliere/assessore Sig. Marco De Luca si espone quanto segue.

1. Si premette che in data odierna sul tema non esiste agli atti di questo Ente alcun supporto formale in termini di documentazione e le dichiarazioni espresse in sede di Consiglio Comunale non sono certamente esaustive per ciò che riguarda i rapporti di tipo professionale o similari che il sopracitato amministratore ha o ha avuto con i contraenti del Comune nei sopracitati procedimenti. Le argomentazioni sottoesposte pertanto, se è vero che sono state sollevate dalle fattispecie sopra citate, sono trattate in astratto e riguardano in generale gli Organi di rappresentanza politica. A conclusione si entrerà più nello specifico, per la parte che interessa, nelle procedure amministrative riguardanti le pratiche in questione.
2. **L'incompatibilità** a ricoprire le cariche di Amministratore Comunale (Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale) è disciplinata dall'art. 63 del D.Lgs. 267/2000 nel quale vengono declinate appunto le cause di incompatibilità a ricoprire detti incarichi. **La norma non è interpretabile** e comunque *"non può essere applicata in via analogica ad altri casi non esplicitamente previsti dalla normativa, in forza del principio generale per cui non si applicano estensivamente disposizioni –*

come quelle sull'incompatibilità – che derogano in senso peggiorativo ai principi generali come quello della libera accessibilità delle cariche amministrative” (Parere del Consiglio di Stato espresso in funzione consultiva nell’adunanza del 22 Ottobre 2008).

3. Come è noto Il Consiglio Comunale, **unico organo competente in merito**, nella sua prima seduta dopo la consultazione elettorale (Art. 41 del D.Lgs. 267/2000) delibera in merito alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità, oltre a quelle di eleggibilità (Art.60 del D.Lgs 267/2000) dei Consiglieri Comunali appena eletti. Tale procedura viene ripetuta per ogni singolo consigliere subentrante ad altro consigliere venuto meno nei casi previsti dalla legge.
4. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta (Art. 68 comma 2 del D.Lgs. 267/2000) di uno o più consiglieri il Consiglio Comunale a sensi di legge e di regolamento può attivare una procedura di decadenza depositando agli atti la documentazione comprovante i motivi di presunta incompatibilità. Il Consiglio Comunale si esprimerà con apposito atto deliberativo a cui farà seguito la procedura di cui all’art.69 del D.Lgs/2000. La deliberazione può essere attivata anche su istanza di qualsiasi elettore (7° comma). Come è ovvio contro le deliberazioni adottate di cui ai punti 2. 3.e 4. è ammesso ricorso in sede giurisdizionale a sensi di legge.
5. Si trascrive l’art.78 comma 5 del D.Lgs. 267/2000: *“Al Sindaco ed al Presidente della Provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni e Province”*. Tale disposto normativo è stato recepito letteralmente all’art. 14 bis per quanto riguarda i Consiglieri Comunali, all’art.33 comma 4 per gli Assessori ed all’art.43 comma 3 per Sindaco dallo Statuto comunale.
6. La norma di cui sopra collocata al Capo IV del D.Lgs. 267/2000 avente titolo “Status degli amministratori locali” non prevede alcun regime sanzionatorio per cui l’eventuale disapplicazione non giuridicamente rilevante rientra nel campo dei comportamenti eticamente censurabili o quanto meno inopportuni che però non si configurano come cause ostative all’esercizio del mandato amministrativo.
7. Con specifico riferimento alle fattispecie citate in premessa si ritiene opportuno precisare che la Società Dosso Energia Srl non è a parere di chi scrive **“ente o istituzione dipendente o comunque sottoposto al controllo ed alla vigilanza del Comune”**. Immediato pensare in questo senso alle Società Partecipate od alle Istituzioni ex art.114 del D.Lgs. 267/2000, e poi ancora agli ex Consorzi, alle Aziende Speciali, alle Aziende Consortili, alle Fondazioni, ..., interpretazioni analogiche ed estensive paiono contrastare col sopracitato orientamento del Consiglio di Stato.
Per quanto riguarda la gestione del chiosco presso gli “Orti di Santa chiara” come già accennato in sede consiliare si dà atto che l’individuazione del contraente/gestore è avvenuta con **procedura di evidenza pubblica aperta in capo esclusivamente alla struttura burocratica** a cui spettano, secondo il principio della separazione delle competenze, funzioni di natura gestionale a differenza di quelle di indirizzo e controllo che sono in capo agli organi di rappresentanza politica.

In fede.

Il Segretario Generale
Fausto Ruggeri